

Alla cortese attenzione:

del vicesindaco avv. Vittorio Fata
del dirigente UTC
del Consiglio comunale

via PEC
protocollogenerale@cert.comune.bisceglie.bt.it

Bisceglie, 23 dicembre 2017

Oggetto: osservazioni regolamento edilizio e proposta di modifica.


Con la presente, il sottoscritto Giuseppe F. Ruggieri, presidente dell'associazione Bisceglie Vecchia Extramoenia, sottopone entro i termini di legge le seguenti osservazioni al Regolamento Edilizio adottato il 13 dicembre u.s.

Le motivazioni per cui si propongono le seguenti modifiche al regolamento in oggetto, sono basate sull'osservazione delle dinamiche in atto nel territorio comunale e per tanto si rendono necessarie per garantire maggiormente la tutela e la salvaguardia dei caratteri peculiari del contesto storico-paesaggistico-culturale, vista la riscontrata carenza di approfondimenti su tali tematiche.

Nella speranza che la presente proposta venga accolta in ogni sua parte, si resta in attesa di un riscontro nel merito.

Colgo l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Presidente
Giuseppe F. Ruggieri
(347/8464695)



In allegato: tabella osservazioni Regolamento edilizio

ALLEGATO 1: tabella osservazioni Regolamento edilizio

Pagina	Testo originale	Testo proposto	Testo in aggiunta
19	-	-	Art. 9 Pareri preventivi (...) d) interventi soggetti ad autorizzazione ex art. 21 del Codice dei Beni Culturali, per edifici ed aree pubbliche (zona A) soggetti a vincoli monumentali, incluse opere di scavo e di occupazione di suolo pubblico.
33	Art. 27.1 (...) La chiusura stabile, anche parziale, di balconi, pensiline, logge/loggiati e tettoie posti sui lati degli edifici prospicienti le pubbliche vie è rigorosamente vietata dovranno essere sottoposte al parere della CLP e ciò anche nel caso in cui essa sia realizzata con infissi trasparenti con la sola eccezione di tende invernali a rullo (anti-pioggia e anti-vento) del tipo trasparente. La chiusura stabile con infissi vetrati è comunque consentita per balconi, pensiline, logge/loggiati che non prospettino sulle pubbliche strade.	Art. 27.1 (...) La chiusura stabile, anche parziale, di balconi, pensiline, logge/loggiati e tettoie posti sui lati degli edifici prospicienti le pubbliche vie è rigorosamente vietata è sempre vietata nella zona A, mentre nelle altre zone dovranno essere sottoposte al parere della CLP e ciò anche nel caso in cui essa sia realizzata con infissi trasparenti con la sola eccezione di tende invernali a rullo (anti-pioggia e anti-vento) del tipo trasparente. La chiusura stabile con infissi vetrati è comunque consentita -sempre con l'eccezione della "zona A" in cui resta vietata- per balconi, pensiline, logge/loggiati che non prospettino sulle pubbliche strade.	-
33	Art. 27.1		-



	<p>(...) E' altresì consentita, esclusivamente a copertura di balconi e terrazze, la realizzazione di pergotende (struttura leggera a sostegno di tenda scorrevole, priva di copertura fissa, formata da elementi verticali, su una o due file ed elementi soprastanti inclinati, curvi od orizzontali).</p>	<p>Art. 27.1 (...)E' altresì consentita, salvo che nella "zona A", esclusivamente a copertura di balconi e terrazze, la realizzazione di pergotende (struttura leggera a sostegno di tenda scorrevole, priva di copertura fissa, formata da elementi verticali, su una o due file ed elementi soprastanti inclinati, curvi od orizzontali).</p>	
34	<p>Art. 27.1 (...) Le tettoie, le zone d'ombra e/o i porticati annessi alle costruzioni in zona agricola non dovranno superare il 50% (cinquanta per cento) 100% (cento per cento) della superficie coperta dalla costruzione, con un minimo di 12,00 mq. Le zone d'ombra, esclusivamente permeabili, potranno essere realizzate in aggiunta alle tettoie e/o pergolati. Per tutti gli elementi previsti dal presente punto, ubicati nelle zone A, fatti salvi i pareri previsti dalle vigenti norme di tutela, le strutture dovranno essere realizzate esclusivamente in legno (compreso le coperture delle tettoie) e gli elementi ombreggianti saranno costituiti esclusivamente da teli di colore chiaro; nelle zone A,</p>	<p>Art. 27.1 (...) Le tettoie, le zone d'ombra e/o i porticati annessi alle costruzioni in zona agricola non dovranno superare il 50% (cinquanta per cento) 100% (cento per cento) della superficie coperta del volume edilizio, con un minimo di 12,00 mq. Le zone d'ombra, esclusivamente permeabili, potranno essere realizzate in aggiunta alle tettoie e/o pergolati. Tali disposizioni non si applicano ai beni sottoposti a tutela dal PPTR. Per tutti gli elementi previsti dal presente punto, ubicati nelle zone A, fatti salvi i pareri previsti dalle vigenti norme di tutela, le strutture dovranno essere realizzate esclusivamente in legno al fine di limitare le modificazioni dei caratteri storici del contesto, le</p>	-



	<p>l'uso di pannelli fotovoltaici è consentito solo se integrati all'estradosso delle coperture in legno e se non visibili da spazi pubblici o soggetti a pubblico passaggio e comunque la potenza di picco non potrà essere superiore a 3 kW per unità immobiliare.</p>	<p>strutture dovranno essere esili e leggere, pertanto realizzate esclusivamente in sottili profili metallici di limitate dimensioni, coperte con protezioni frangisole (canne o teli) o vegetazione (compreso le coperture delle tettoie) e gli elementi ombreggianti saranno costituiti esclusivamente da teli di colore chiaro; nelle zone A, l'uso di pannelli fotovoltaici è consentito solo se integrati all'estradosso del solaio di copertura, posti in piano e delle coperture in legno e se non visibili da spazi pubblici o monumenti o soggetti a pubblico passaggio e comunque la potenza di picco non potrà essere superiore a 3 kW per unità immobiliare.</p>	
62	-	-	<p>Art. 42 (...) I chioschi e i dehors su suolo pubblico necessitano della preventiva autorizzazione del MIBACT se insistono su aree tutelate dall'articolo 10 comma 4 del Codice dei Beni Culturali (es. "zona A").</p>
74	-	-	<p>Art. 61 (...) Dovranno essere conservati, secondo i principi del restauro conservativo, intonaci e</p>



			<p>vecchie tinte salvo condizioni di estremo degrado; in tal caso la sostituzione seguirà tecniche, materiali e modalità tradizionali.</p> <p>Per quanto riguarda infissi, persiane e porte o portoni a piano terra degli edifici storici in genere, sono vietate le sostituzioni di tali manufatti ma ammesso il restauro conservativo. In caso di motivata impossibilità di recupero, le sostituzioni saranno ammesse esclusivamente con l'impiego di materiali e forme conformi a quanto preesistente e alla tradizione locale.</p> <p>In zona A, sono sempre vietate modifiche alle facciate, per quanto attiene alle aperture e ai rivestimenti.</p>
75	-	-	<p>Art. 65 (...) Dovranno essere evitate realizzazioni di volumi tecnici, salvo se adeguatamente motivati e di limitate dimensioni, nonché strutture incongrue con i caratteri storici locali, in coerenza con quanto riportato dall'articolo 27.1 (es. gazebo e tettoie, anche in legno, etc.).</p>
76	-	-	<p>Art. 66 (...) Sul lungomare sarà</p>

			utilizzata un'unica tipologia di palo di illuminazione pubblica, dal disegno semplice e poco impattante e di altezza contenuta.
77	-	-	Art. 68 (...) La canna fumaria può essere realizzata solo nel rispetto del decoro architettonico della facciata e del diritto di tutti i condomini di fruire del muro del fabbricato. Non potranno essere installate su facciate principali prospicienti piazze e vie del centro storico. (...)
79	Art.73 Nell'esecuzione di qualsiasi lavoro negli edifici aventi carattere storico ed artistico dovrà aversi particolare cura di conservare in loco quanto ancora di pregevole esiste. Gli eventuali ritrovamenti di carattere artistico e storico dovranno essere prontamente segnalati agli Uffici Comunali competenti. Sono comunque fatte salve le disposizioni di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004 e smi.	Art.73 Nell'esecuzione di qualsiasi lavoro negli edifici aventi carattere storico ed artistico dovrà aversi particolare cura di conservare in loco quanto ancora di pregevole esiste, ovvero nel rispetto dei principi del restauro conservativo. Gli eventuali ritrovamenti di carattere artistico e storico dovranno essere prontamente segnalati agli Uffici Comunali competenti. Sono comunque fatte salve le disposizioni e le preventive autorizzazioni di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004 e smi.	-